

## 6.7 Pensioni di reversibilità

### Indice:

- a. Vedove ed orfani di prima categoria
- b. Vedove ed orfani dalla seconda all'ottava categoria
- c. Procedimento
- d. Requisiti
- e. Normativa di riferimento

La pensione di reversibilità presuppone che ci sia stata la concessione della pensione diretta di guerra in favore del militare affetto da invalidità contratta in guerra o del civile affetto da invalidità dovuta a fatto di guerra; alla morte di questi soggetti i familiari superstiti (vedova ed orfani) hanno diritto al trattamento di reversibilità secondo le disposizioni di legge.

### **a. Vedove ed orfani di prima categoria**

Alla vedova ed agli orfani dei grandi invalidi di guerra spetta la reversibilità della pensione di guerra nella stessa misura di quella prevista per le vedove e gli orfani di guerra (tab. "G" - art. 38 del D.P.R. 915/78); lo stesso articolo 38 sancisce l'assimilazione delle summenzionate categorie di soggetti.

Lo stesso trattamento compete, inoltre, anche alle vedove ed agli orfani dei titolari di assegno di incollocabilità, essendo questi ultimi equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di prima categoria; solo alle vedove, altresì, compete un *assegno supplementare*, a decorrere dal 1/7/1985, di importo pari alla metà dell'assegno di superinvalidità di cui il marito era in godimento (art. 4 della Legge 656/86).

### **b. Vedove ed orfani dalla seconda all'ottava categoria**

La legge prevede due casistiche:

- Vedove ed orfani degli invalidi dalla 2<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> categoria deceduti a causa dell'aggravarsi dell'infermità contratta in guerra (art. 50 del D.P.R. 915/78 sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 377/99); questi soggetti sono parificati alle vedove ed agli orfani di guerra, pertanto spetta loro il trattamento privilegiato di tabella "G".
- Vedove ed orfani degli invalidi dalla 2<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> categoria deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato la concessione della pensione di guerra (art. 51 del D.P.R. 915/78); sono le cosiddette reversibilità ordinarie di guerra, contemplate nella tabella "N" che va, appunto dalla 2<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> categoria; valgono le norme relative alla liquidazione delle pensioni indirette, a condizione, però, che la vedova non contragga un nuovo matrimonio. In questo caso perde il diritto alla pensione di reversibilità; l'integrazione dovuta per gli orfani minorenni o maggiorenni inabili a carico è pari alla metà di quella prevista per la tab. "G".

### **c. Procedimento**

La domanda di prima liquidazione deve essere presentata alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato competente, entro cinque anni dalla data in cui è nato il diritto. Alla domanda, nella quale devono essere chiaramente indicati i dati anagrafici del richiedente, del dante causa e dell'ultimo beneficiario, devono essere allegati i seguenti certificati, tutti esenti da tassa di bollo a) estratto dell'atto di nascita del richiedente, b) certificato di matrimonio del dante causa, c) estratto dell'atto di morte del dante causa, d) certificato necroscopico del dante causa.

In aggiunta ai documenti di cui sopra, gli orfani devono dichiarare di essere inabili a proficuo lavoro e devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l'importo del

reddito lordo percepito ai fini IRPEF nell'anno precedente quello di presentazione della domanda. I documenti di stato civile, ad eccezione del certificato necroscopico, possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28/12/2000 n. 445.

***d. Requisiti***

- per la vedova o vedovo: mancanza di sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge superstite, passata in giudicato;
- per gli orfani: minorenni e studenti universitari (fino al 26° anno); maggiorenni giudicati inabili a proficuo lavoro dalla Commissione Medica di Verifica territorialmente competente. Essi devono percepire un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge;
- per il padre: purché 58enne o inabile a proficuo lavoro, previa verifica delle condizioni economiche;
- per i soggetti equiparati ai genitori: purché nei loro confronti si verifichino, di massima, le condizioni previste per i genitori.

***e. Normativa di riferimento***

- ✓ D.P.R. 915/78
- ✓ Legge 656/86
- ✓ D.P.R. 377/99
- ✓ D.P.R. 28/12/2000, n. 445